

STATUTO



ADLV

Associazione Dipendenti Laici Vaticani

1991

SOMMARIO

I.	COSTITUZIONE E SCOPI	pag.	1
II.	MEZZI ECONOMICI	»	2
III.	ADESIONI ED OBBLIGHI	»	2
IV.	GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	»	3
V.	ELEGGIBILITÀ	»	4
I.	VOTAZIONI	»	4
VII.	DECADENZA DALLE CARICHE	»	4
VIII.	L'ASSEMBLEA GENERALE	»	5
	Compiti	»	5
	Convocazione e Composizione	»	5
	Presidenza dell'Assemblea Generale	»	6
IX.	CONSIGLIO DEI DELEGATI	»	6
	Compiti	»	6
	Convocazione e Composizione	»	7
	Presidenza del Consiglio dei Delegati	»	7
	Verifica-Poteri e Votazioni	»	7
	Decadenze	»	8
X.	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI	»	8
XI.	IL SEGRETARIO GENERALE DELL'A.D.L.V.	»	9
XII.	IL CONSIGLIO ESECUTIVO	»	10
	Composizione e Convocazione	»	11
XIII.	LA SEGRETERIA DELL'ASSOCIAZIONE	»	12
XIV.	GLI UFFICI CENTRALI	»	12
XV.	I REVISORI DEI CONTI	»	13
XVI.	I PROBIVIRI	»	14
XVII.	I SETTORI	»	14
XVIII.	LE ASSEMBLEE DI SETTORE	»	15
XIX.	IL CONSIGLIO DI SETTORE	»	16
	Convocazione e Composizione	»	16
XX.	DISCIPLINA	»	17
XXI.	MODIFICHE ALLO STATUTO	»	18
XXII.	REFERENDUM GENERALE	»	18

A. D. L. V.

STATUTO

I. COSTITUZIONE E SCOPI

- 1) L'Associazione Dipendenti Laici Vaticani (A.D.L.V.) è un'organizzazione libera ed autonoma di laici che lavorano nell'ambito della Sede Apostolica.
- 2) L'Associazione si ispira ai principi del Magistero della Chiesa ed afferma la propria fede nella dignità della persona umana, nel suo valore unico e nei diritti fondamentali dell'uomo, secondo la dottrina sociale della Chiesa.
- 3) L'Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi professionali, giuridici, economici e morali, individuali e collettivi, dei propri associati e di promuovere il miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro.
- 4) Nella sua azione l'A.D.L.V. si ispira alle indicazioni della Lettera del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II "circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica", alla Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" con la quale è stato istituito l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica.
- 5) L'Associazione si propone, tramite i propri rappresentanti, di discutere, attraverso un sereno dialogo, i problemi attinenti il rapporto di lavoro dei propri associati con i competenti Organi della Sede Apostolica per promuoverne un'equa soluzione.
- 6) L'Associazione ha sede nella Città del Vaticano ed è legalmente rappresentata dal Segretario Generale.

II. MEZZI ECONOMICI

- 1) I mezzi economici dell'Associazione sono costituiti da:
 - a) quote associative;
 - b) liberalità e donazioni, che potranno essere accettate solo se incondizionate e tali da non influire sull'autonomia decisionale dell'Associazione.
- 2) Le quote associative sono stabilite dal Consiglio dei Delegati, su proposta del Consiglio Esecutivo.
- 3) L'accettazione delle donazioni e liberalità è deliberata dal Consiglio dei Delegati su proposta del Consiglio Esecutivo.
- 4) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
- 5) Il conto economico preventivo ed il bilancio consuntivo annuale dovranno essere presentati dal Consiglio Esecutivo nella prima seduta ordinaria del Consiglio dei Delegati, per l'approvazione.

III. ADESIONI ED OBBLIGHI

- 1) L'A.D.L.V. è composta dai dipendenti laici, di tutti gli organismi e istituzioni della Sede Apostolica, in attività di servizio o in quiescenza, la cui adesione sia stata accettata.
- 2) L'adesione all'A.D.L.V. è prevista dal Consiglio di Settore unitamente alle eventuali osservazioni di questo e alla quota annuale di associazione. E' facoltà del Consiglio Esecutivo non accettarla in caso di precedente comportamento contrario agli scopi dell'Associazione.
- 3) Il rigetto dell'adesione può essere impugnato entro trenta giorni, ricorrendo al giudizio del Consiglio dei Proviviri.
- 4) L'iscrizione all'Associazione è automaticamente rinnovata con il pagamento della quota associativa annuale.

- 5) L'associato è considerato dimesso a tutti gli effetti per mancato pagamento della quota associativa o per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Esecutivo e, per conoscenza, al Consiglio di Settore.
- 6) L'associato dimesso perde ogni diritto nei riguardi dell'Associazione.
- 7) Con l'adesione l'associato s'impegna a rispettare il presente Statuto e le delibere dei competenti organi dell'Associazione. Ogni eventuale vertenza dovesse insorgere al suo interno, dovrà essere risolta presentando esposto al Consiglio Esecutivo che delibererà in merito.
- 8) Il mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto comporta la radiazione dell'inadempiente.

IV. GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi centrali dell'Associazione :
 - a) L'Assemblea Generale;
 - b) Il Consiglio dei Delegati;
 - c) Il Presidente del Consiglio dei Delegati;
 - d) Il Segretario Generale;
 - e) Il Consiglio Esecutivo;
 - f) La Segreteria dell'Associazione;
 - g) Gli Uffici Centrali;
 - h) I Revisori dei Conti;
 - i) Il Collegio dei Probiviri.
- 2) Sono organi periferici dell'Associazione :
 - a) I Settori;
 - b) Il Consiglio di Settore.

V. ELEGGIBILITÀ

- 1) Sono eleggibili alle cariche previste nello Statuto gli associati che non abbiano mai subito condanne penali passate in giudicato e che nell'ultimo biennio non siano incorsi in sanzioni comminate dai competenti organi dell'A.D.L.V.
- 2) Le elezioni alle cariche vengono effettuate con votazioni segrete.

VI. VOTAZIONI

- 1) Le votazioni si effettuano :
 - a) con cartellino colorato nell'Assemblea Generale;
 - b) per alzata di mano nel Consiglio dei Delegati;
 - c) con scheda chiusa per l'elezione a cariche dell'A.D.L.V.
- 2) Le maggioranze previste nelle varie votazioni sono:
 - a) maggioranza semplice = 50% + 1 dei presenti;
 - b) maggioranza relativa = 2/3 dei presenti;
 - c) maggioranza assoluta = 50% + 1 degli iscritti;
 - d) maggioranza qualificata = 2/3 degli iscritti.

VII. DECADENZA DALLE CARICHE

- 1) Il Presidente e i Vice-Presidenti del Consiglio dei Delegati decadono dalle loro cariche qualora vengano eletti o nominati membri del Consiglio Esecutivo.
- 2) I Delegati eletti al Consiglio Esecutivo decadono automaticamente dalle loro cariche e vengono in esse sostituiti con le modalità previste dal presente Statuto.

VIII. L'ASSEMBLEA GENERALE

- 1) E' il massimo organo dell'Associazione e delibera ogni argomento d'indirizzo generale dell'A.D.L.V. posto all'ordine del giorno.

Compiti

- 2) Approva proposte del Consiglio dei Delegati in merito a:
 - a) linea programmatica dell'Associazione: maggioranza semplice;
 - b) modifiche allo Statuto: maggioranza assoluta;
 - c) decisioni particolari per l'Associazione: maggioranza assoluta.

Convocazione e Composizione

- 3) In via ordinaria l'Assemblea Generale è convocata ad anni alterni, entro il mese di marzo.

In via straordinaria l'Assemblea Generale è convocata per delibera del Consiglio dei Delegati:

- su richiesta di almeno 1/5 degli associati;
- su richiesta della maggioranza assoluta dei Delegati;
- su proposta del Consiglio Esecutivo, approvata a maggioranza semplice dal Consiglio dei Delegati.

- 4) La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio dei Delegati con delibera del Consiglio stesso per la data, ora, luogo e ordine del giorno, e comunicata ai Settori almeno 10 giorni prima della data fissata.
- 5) All'Assemblea partecipano di diritto tutti gli associati regolarmente iscritti. L'invito alla partecipazione può essere esteso anche ai non associati purché previsto nella delibera per la convocazione dell'Assemblea.
- 6) Ogni associato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
- 7) L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti almeno 1/3 degli associati.

Presidenza dell'Assemblea Generale

- 8) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Delegati, assistito da un Vice-Presidente e dal Segretario.
- 9) La verifica della costituzione dell'Assemblea, lo scrutinio nelle votazioni e la redazione del verbale sono compiti esclusivi della Presidenza.

IX. IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

- 1) Il Consiglio dei Delegati è l'Organo Centrale dell'Associazione che, sulla base degli indirizzi che scaturiscono dall'Assemblea Generale, delibera su tutta l'attività dell'A.D.L.V.

Compiti

- 2) I compiti specifici del Consiglio dei Delegati sono :
 - a) Eleggere, in votazioni separate, il Presidente e i due Vice-Presidenti del Consiglio dei Delegati, il Segretario Generale dell'A.D.L.V., il Consiglio Esecutivo dell'A.D.L.V., i Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiyiri.
 - b) Esaminare e approvare le relazioni del Consiglio Esecutivo sulle varie attività dell'A.D.L.V. e sui programmi da realizzare.
 - c) Deliberare sulle eventuali proposte di Delegati da trasmettere al Consiglio Esecutivo in accordo con la linea programmatica dell'A.D.L.V.
 - d) Approvare i bilanci consuntivi e preventivi, stabilire le quote associative annuali e deliberare su tutta la materia dei compensi e delle indennità per prestazioni in favore dell'Associazione, svolte in relazione o meno ad incarichi, e sulle spese non preventivate.
 - e) Deliberare sulla linea programmatica proposta dal Consiglio Esecutivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.
 - f) Deliberare sulle eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

- g) Deliberare su ogni altro atto necessario per realizzare i fini statutari dell'A.D.L.V.
- h) Deliberare sulle proposte di radiazione dall'Associazione.

Convocazione e Composizione

- 3) Il Consiglio dei Delegati, in via ordinaria, è convocato dal Presidente a cadenza bimestrale. In via straordinaria, può essere convocato dal Consiglio Esecutivo o dal Presidente del Consiglio dei Delegati su richiesta di almeno 1/3 dei Delegati.
- 4) La convocazione scritta ai Delegati è effettuata dal Presidente del Consiglio dei Delegati con l'indicazione della data, ora, luogo e ordine del giorno almeno 5 giorni prima della data fissata. In via d'urgenza, la convocazione può avvenire telefonicamente almeno 1 giorno prima della data fissata.
- 5) Il Consiglio dei Delegati è composto dai Delegati eletti nelle assemblee di Settore secondo le norme del presente Statuto, dal Segretario Generale dell'A.D.L.V. e dai componenti del Consiglio Esecutivo. Non sono ammesse deleghe.
- 6) Il Consiglio dei Delegati è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 7) Possono essere invitati ad assistere ai lavori anche altri organi centrali o periferici dell'A.D.L.V., se lo richiedono argomenti specifici previsti nell'ordine del giorno oppure se previsto nella convocazione del Consiglio dei Delegati.

Presidenza del Consiglio dei Delegati

- 8) Il Consiglio dei Delegati è presieduto dal Presidente assistito dai due Vice-Presidenti e coadiuvato da un Segretario da lui nominato.

Verifica-Poteri e Votazioni

- 9) La verifica del numero e dell'identità dei partecipanti al Consiglio dei Delegati è effettuata dal Presidente per appello nominale.

- 10) Le votazioni ordinarie sono effettuate per alzata di mano nel seguente ordine: favorevoli, contrari, astenuti.
- 11) Le votazioni per le elezioni alle cariche dell'A.D.L.V. sono effettuate a mezzo scheda con voto segreto, con indicazione nominativa dei membri eleggibili nel seguente ordine :
 - a) un nominativo per il Presidente del Consiglio dei Delegati;
 - b) un nominativo per il Segretario Generale dell'A.D.L.V.
 - c) otto nominativi per il Consiglio Esecutivo;
 - d) due nominativi per i Vice-Presidenti del Consiglio dei Delegati;
 - e) tre nominativi per i Revisori dei Conti;
 - f) tre nominativi per il Collegio dei Probiviri;
- 12) Per ogni votazione è sufficiente la maggioranza semplice, salvo i casi per i quali venga altrimenti disposto dal presente Statuto.
- 13) Lo scrutinio dei voti e la redazione dei verbali sono compiti esclusivi del Presidente del Consiglio dei Delegati.

Decadenze

- 14) I delegati durano in carica un biennio e decadono anticipatamente :
 - a) in caso di dimissioni presentate al Presidente del Consiglio dei Delegati;
 - b) qualora nel proprio settore, nel tesseramento successivo alla loro elezione, non venga raggiunto il numero minimo di associati.
- 15) La Presidenza del Consiglio dei Delegati resta in carica fino alla conclusione della riunione del Consiglio dei Delegati nella quale viene eletta la nuova Presidenza.

X. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

- 1) Il Presidente del Consiglio dei Delegati presiede e coordina le riunioni del Consiglio dei Delegati e dell'Assemblea Generale.

- 2) Il Presidente del Consiglio dei Delegati è eletto dal Consiglio stesso nel proprio ambito a maggioranza assoluta e dura in carica un biennio.
- 3) Compiti del Presidente del Consiglio dei Delegati sono :
 - a) verificare il numero e l'identità dei partecipanti al Consiglio dei Delegati e all'Assemblea Generale;
 - b) dirigere i lavori del Consiglio dei Delegati e dell'Assemblea Generale secondo gli argomenti all'ordine del giorno;
 - c) far rispettare le norme statutarie e la linea programmatica dell'A.D.L.V., secondo le delibere dei competenti organi;
 - d) procedere allo scrutinio nelle votazioni;
 - e) redigere e firmare i verbali delle riunioni e delle assemblee.
- 4) Per i compiti inerenti al suo incarico il Presidente del Consiglio dei Delegati partecipa ai lavori del Consiglio Esecutivo, senza diritto di voto, al fine di coordinare i lavori tra questi ed il Consiglio dei Delegati.
- 5) In caso di impedimento o temporanea assenza è sostituito da uno dei Vice-Presidenti.
- 6) Il Presidente del Consiglio dei Delegati decade prima dei termini previsti per:
 - a) dimissioni presentate al Segretario Generale dell'A.D.L.V.;
 - b) eventuale mozione di sfiducia sollevata nel Consiglio dei Delegati e approvata a maggioranza assoluta.

XI. IL SEGRETARIO GENERALE DELL'A.D.L.V.

- 1) Il Segretario Generale dell'A.D.L.V. è eletto dal Consiglio dei Delegati nel proprio ambito a maggioranza relativa e dura in carica un biennio.
- 2) Il Segretario Generale dell'A.D.L.V. presiede di diritto il Consiglio Esecutivo, e, in caso di particolare urgenza è neces-

sità, può deliberare su materia di competenza dello stesso sottoponendogli per ratifica il suo operato nella prima riunione successiva.

- 3) In caso d'impedimento o di temporanea assenza il Segretario Generale è sostituito dal Vice-Segretario.
- 4) Il Segretario Generale dell'A.D.L.V. decade prima dei termini previsti per :
 - a) dimissioni presentate al Presidente del Consiglio dei Delegati;
 - b) dimissioni del Consiglio Esecutivo;
 - c) mozione di sfiducia del Consiglio dei Delegati e approvata a maggioranza relativa.
- 5) Al termine del suo mandato o per decadenza prima del termine, egli resterà in carica per i normali atti amministrativi fino alla elezione del nuovo Segretario Generale.
- 6) Egli resta in carica, anche in caso di decadenza, fino al termine della riunione del Consiglio dei Delegati nella quale viene eletto il nuovo Presidente.

XII. IL CONSIGLIO ESECUTIVO

- 1) Il Consiglio Esecutivo è l'organo che attua i fini statutarî dell'Associazione secondo le linee programmatiche indicate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio dei Delegati.
- 2) Compiti del Consiglio Esecutivo sono :
 - a) eleggere nel corso della sua prima riunione e su proposta del Segretario Generale, il Vice-Segretario e il Tesoriere, scegliendoli tra i suoi membri;
 - b) attuare le linee programmatiche che scaturiscono dall'Assemblea Generale e dal Consiglio dei Delegati;
 - c) nominare le commissioni che rappresentano l'A.D.L.V. e le commissioni di studio per i problemi relativi alle finalità ed all'attività dell'A.D.L.V., dando ad esse le necessarie direttive e fissando i limiti della loro azione;

- d) deliberare su eventuali infrazioni disciplinari;
 - e) conferire e revocare ogni incarico nell'Associazione, per quanto di sua competenza;
 - f) ratificare o meno provvedimenti di propria competenza emanati d'urgenza dal Segretario Generale;
 - g) esaminare i bilanci consuntivi e preventivi dell'A.D.L.V. preparati dalla Segreteria e da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio dei Delegati;
 - h) provvedere all'organizzazione, al funzionamento e coordinamento di ogni attività dell'Associazione ed attuare ogni altra iniziativa per il raggiungimento dei fini statutarî dell'A.D.L.V.
- 3) Di ogni riunione del Consiglio Esecutivo è redatto verbale, firmato dal Segretario Generale e dal responsabile della Segreteria, che dev'essere conservato presso l'Ufficio Segreteria dell'Associazione.

Composizione e Convocazione

- 4) Il Consiglio Esecutivo è composto dal Segretario Generale dell'A.D.L.V. e da otto membri eletti dal Consiglio dei Delegati nel proprio ambito.
- 5) Le riunioni sono convocate dal Segretario Generale in via ordinaria una volta al mese e, in via straordinaria, su iniziativa del Segretario Generale, su richiesta di almeno tre membri del Consiglio Esecutivo.
- 6) Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
- 7) Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.
- 8) In caso di dimissioni o vacanza di uno o più membri del Consiglio Esecutivo si procede a nuove elezioni per la sostituzione.
- 9) In caso di decadenza dell'intero Consiglio Esecutivo per dimissioni o per mozione di sfiducia del Consiglio dei Delegati,

restano in carica fino alle nuove elezioni il Segretario Generale ed il responsabile della Segreteria, per l'ordinaria amministrazione.

- 10) E' facoltà del Segretario Generale convocare alle riunioni del Consiglio Esecutivo esperti o persone qualificate di cui venga ritenuta utile la presenza per gli argomenti all'ordine del giorno.

XIII. LA SEGRETERIA DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) La Segreteria coordina tutta l'attività ed i servizi dell'A.D.L.V., dà esecuzione alle direttive degli organi centrali e cura tutti i rapporti tra organi centrali e periferici.
- 2) La Segreteria opera presso la sede dell'Associazione.
- 3) Presso la Segreteria hanno sede tutti gli Uffici Centrali e le Commissioni di lavoro e sono conservati i verbali e gli atti dell'A.D.L.V.
- 4) La Segreteria è diretta dal Tesoriere che ne è responsabile.
- 5) La Segreteria ha cura dell'amministrazione dei mezzi economici della A.D.L.V., della tenuta dei registri contabili e della preparazione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali.

XIV. GLI UFFICI CENTRALI

- 1) Gli Uffici Centrali dell'Associazione sono :
 - a) l'Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni;
 - b) l'Ufficio per le Attività Sociali e Ricreative.
- 2) Responsabile di ogni ufficio centrale è un membro del Consiglio Esecutivo, coadiuvato da associati nominati dal Consiglio Esecutivo stesso.

- 3) Gli Uffici dipendono direttamente dal Segretario Generale al quale il responsabile rende conto dell'attività svolta, secondo le direttive ricevute, inviando copia dei verbali delle riunioni. Il Segretario Generale, a sua volta, ne informa per ratifica il Consiglio Esecutivo.
- 4) Gli Uffici centrali hanno sede presso la sede dell'Associazione.

XV. I REVISORI DEI CONTI

- 1) I revisori dei conti hanno il compito di controllare i documenti amministrativi relativi alla contabilità e la regolarità di tutte le spese.
- 2) Essi costituiscono un collegio composto di tre associati eletti dal Consiglio dei Delegati.
- 3) Il Presidente dei Revisori dei Conti è eletto tra i componenti il collegio, nella loro prima riunione.
- 4) I Revisori dei conti si riuniscono almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale dell'A.D.L.V. o del loro Presidente.
- 5) Compito precipuo dei Revisori dei conti è quello di esprimere un parere sul bilancio consuntivo e preventivo preparato dalla Segreteria, prima dell'esame del Consiglio esecutivo.
- 6) I Revisori dei conti dimissionari per qualsiasi motivo sono sostituiti con nuove elezioni.
- 7) I Revisori dei conti durano in carica due anni.
- 8) La carica di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Associazione.

XVI. I PROBIVIRI

- 1) I Probiviri decidono in ultima istanza su qualunque sanzione comminata dal Consiglio Esecutivo o dal Consiglio dei Delegati.
- 2) Essi costituiscono un collegio composto di tre membri eletti dal Consiglio dei Delegati tra gli associati.
- 3) Il Presidente dei Probiviri è eletto tra i componenti il collegio nella loro prima riunione.
- 4) Le decisioni definitive del collegio dei Probiviri sono trasmesse al Consiglio Esecutivo per la loro esecuzione.
- 5) I Probiviri dimissionari per qualsiasi motivo sono sostituiti con nuove elezioni.
- 6) I Probiviri durano in carica due anni.
- 7) La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Associazione.

XVII. I SETTORI

- 1) Il Settore è l'unità base dell'Associazione ed è costituito dagli associati di uno stesso Organismo o Ufficio della Sede Apostolica.
- 2) La costituzione del Settore si effettua su iniziativa degli associati interessati, riuniti in assemblea.
- 3) La costituzione del Settore è sottoposta all'approvazione del Consiglio dei Delegati.
- 4) Un Settore per essere rappresentato nel Consiglio dei Delegati da un suo Delegato deve contare almeno 15 associati. Un Settore che abbia più di 15 associati avrà un Delegato in più per ogni 30 associati oltre i 15. Qualora un Settore non raggiunga i 15 associati, per farsi rappresentare da un Delegato, dovrà unirsi ad un altro Settore. Qualora un Settore dovesse

dividersi in due o più Settori per meglio evidenziare le problematiche delle varie unità di servizio, i nuovi Settori dovranno contare almeno 25 associati.

- 5) Un Settore, tramite i suoi rappresentanti nel Consiglio dei Delegati, partecipa direttamente alla vita ed alle attività dell'Associazione, evidenziando le proprie problematiche e uniformandosi alle scelte e programmazioni unitarie degli organi centrali dell'A.D.L.V.
- 6) I Delegati di Settore sono eletti a maggioranza dall'Assemblea di Settore.

XVIII. LE ASSEMBLEE DI SETTORE

- 1) L'Assemblea di Settore è il massimo organo deliberante nell'ambito del Settore.
- 2) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Settore almeno una volta l'anno. In via straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Settore ogni volta che sia ritenuta necessaria dal Consiglio stesso o su richiesta di almeno 1/3 degli associati del Settore.
- 3) Data, ora e luogo sono comunicati dal Presidente del Consiglio di Settore con almeno un giorno di preavviso.
- 4) All'Assemblea di Settore partecipano tutti gli associati in regola con il tesseramento per l'anno in corso. Ogni associato ha diritto a un voto e non sono ammesse deleghe.
- 5) L'assemblea è valida quando siano presenti almeno 1/3 degli iscritti.
- 6) Il Presidente e il Segretario del Consiglio di Settore sono di diritto Presidente e Segretario dell'assemblea. Ad essi è demandata la verifica della costituzione dell'Assemblea, lo scrutinio nelle votazioni e la redazione del verbale da trasmettere alla Segreteria dell'Associazione entro tre giorni dalla data dell'Assemblea.

- 7) Compiti particolari dell'Assemblea di Settore sono:
 - a) esaminare e discutere i problemi relativi agli scopi associativi e, in particolare, quelli specifici del Settore;
 - b) eleggere i Delegati del Settore al Consiglio dei Delegati e gli altri membri del Consiglio di Settore.
- 8) Le elezioni del Consiglio di Settore potranno essere effettuate in data diversa se ciò fosse ritenuto,più opportuno dall'Assemblea, per ragioni pratiche e di partecipazione.
- 9) Le votazioni e le delibere dell'Assemblea di Settore sono valide a maggioranza semplice, purché gli astenuti non superino 1/3 dei presenti.

XIX. IL CONSIGLIO DI SETTORE

Compiti

- 1) Il Consiglio di Settore rappresenta i propri associati, sollevando gli eventuali problemi specifici derivanti dalla situazione e dalla condizione di lavoro particolari, per promuoverne un'equa soluzione, in ottemperanza alle decisioni dell'Assemblea di Settore.
- 2) Il Consiglio di Settore effettua altresì, per il tramite dei propri Delegati, il necessario coordinamento con gli organi centrali dell'Associazione.
- 3) I problemi specifici del Settore che non trovassero soluzione nel proprio ambito sono deferiti al Consiglio dei Delegati, il quale decide sull'eventuale ulteriore intervento presso le competenti Autorità.

Convocazione e Composizione

- 4) Il Consiglio di Settore è convocato dal Presidente per iniziativa propria o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
- 5) I Delegati eletti sono membri di diritto del Consiglio di Settore.

- 6) Il Delegato eletto con il maggior numero di voti è, di norma, Presidente del Consiglio di Settore, salvo diversa decisione dell'Assemblea di Settore.
- 7) Gli altri componenti del Consiglio di Settore sono eletti a maggioranza semplice con i seguenti criteri.
 - a - fino a 30 iscritti n° 3 rappresentanti, compreso il Delegato.
 - b - oltre i 30 iscritti un rappresentante in più ogni 15 associati o frazione, Delegati compresi.
- 8) Il Presidente del Consiglio di Settore nomina un Segretario nell'ambito dello stesso.
- 9) Il Presidente del Consiglio di Settore ha la responsabilità di realizzare gli indirizzi deliberati dall'Assemblea di Settore in accordo con quelli degli organi centrali dell'A.D.L.V., di coordinare le varie attività del Settore e di rendere note agli associati le disposizioni del Consiglio di Settore e degli organi centrali dell'A.D.L.V.
- 10) Il Segretario del Consiglio di Settore redige i verbali delle riunioni e ne trasmette un esemplare alla Segreteria dell'A.D.L.V., da lui firmato e controfirmato dal Presidente.
- 11) I membri del Consiglio di Settore dimissionari per qualsiasi motivo sono sostituiti con nuove elezioni.
I membri del Consiglio di Settore durano in carica due anni.

XX. DISCIPLINA

- 1) L'associato può incorrere nelle seguenti sanzioni :
 - a) biasimo scritto;
 - b) sospensione per un periodo di tempo determinato;
 - c) radiazione dall'Associazione.
- 2) Le sanzioni vengono inflitte a coloro che danneggino moralmente o materialmente l'Associazione, che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi statuari o che si rendano indegni di appartenere all'Associazione.

- 3) Le sanzioni sono comminate dal Consiglio Esecutivo, salvo la radiazione che viene deliberata dal Consiglio dei Delegati.
- 4) Contro qualunque sanzione è ammesso il ricorso al collegio dei Proibiviri.

XXI. MODIFICHE ALLO STATUTO

- 1) Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dalle Assemblee di Settore, da un terzo dei Delegati e dal Consiglio Esecutivo e debbono pervenire alla Segreteria dell'Associazione almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea Generale.
- 2) L'Assemblea Generale approva le proposte di modifica con la maggioranza relativa.

XXII. REFERENDUM GENERALE

Il Referendum Generale viene indetto dal Consiglio dei Delegati, con deliberazione a maggioranza relativa, con la formulazione di un quesito attinente agli scopi e alle attività dell'Associazione. Il Referendum può essere proposto :

- a) dal Consiglio Esecutivo;
- b) da 1/3 dei Delegati;
- c) da 1/5 degli associati.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale del 29 aprile 1991 e dal Consiglio dei delegati del 7 ottobre 1991.

Finito di stampare nel mese
di dicembre 1991
dalla tipografia Città Nuova della P.A.M.O.M.
Largo Cristina di Svezia, 17
00165 Roma tel. 5813475/82

Edizione riveduta
nel mese di Giugno 1993
Articoli I e XIX
